

30 luglio 2007

AZIENDE DEL SETTORE DEL TURISMO E DEI PUBBLICI SERVIZI ASSUNZIONI

Contratti di lavoro "extra" - Comunicazioni al Centro per l'Impiego di assunzioni dirette e di breve durata per speciali servizi – Termini – Indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con nota 11 luglio 2007, n. 25/I/9192 (interpello n. 18) che alleghiamo, ha chiarito che le attività speciali e di breve durata svolte nel settore del turismo, contemplate dall'art. 10, comma 3, del DLGT n. 368/2001, costituiscono una deroga rispetto all'obbligo della comunicazione di assunzione al centro per l'impiego entro il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro (introdotto dalla legge n. 296/2006: cfr. tra gli altri, Notiziario del 19 febbraio 2007, Sindacale, Lavoro e Previdenza, <http://www.ui.biella.it/notizia.htm?id=8930>).

Infatti il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, nei casi di "urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione possa essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro", fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno precedente la data di inizio della prestazione e le generalità delle parti contraenti (c.d. "comunicazione sintetica provvisoria" o "preliminare nota sintetica"). Nel concetto di "urgenza connessa ad esigenze produttive", il Ministero fa rientrare anche "i casi in cui l'assunzione sia effettuata per evitare danni alle persone e agli impianti, nonché quelli in cui sussistano fondate esigenze tecniche e organizzative che impongano l'immediato ed improrogabile impiego dei lavoratori".

Inoltre, il Ministero ha precisato che "restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente le assunzioni effettuate a causa di forza maggiore, ovvero quelle disposte in occasione di eventi di carattere straordinario il cui verificarsi il datore di lavoro non avrebbe potuto prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza". In questi casi, la comunicazione dovrà essere inoltrata "entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il quinto giorno", senza essere preceduta dalla comunicazione sintetica provvisoria. Al datore di lavoro spetta di provare il carattere imprevedibile ed improcrastinabile dell'assunzione.

Con specifico riferimento ai lavoratori occasionali del settore turismo e pubblici esercizi (i c.d. "extra"), assunti per l'esecuzione di servizi speciali di durata non superiore a tre giorni, il Ministero del Lavoro riconosce la necessità di deroga rispetto alle normali regole del collocamento, consentendo la chiamata diretta dei lavoratori in questione dal momento che l'assunzione si ritiene dettata "da un obiettivo stato di necessità e non già da un deliberato intento di evadere l'obbligo di legge".

Il Ministero conclude quindi che questa **fattispecie "rientra nell'ipotesi di assunzione determinata da forza maggiore o da avvenimenti di carattere straordinario, la cui comunicazione potrà essere contestuale o successiva** e senza essere preceduta dalla preliminare nota informativa", a condizione di **indicare l'esatta data di inizio della prestazione**.